

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 4/09

OGGETTO: Anticipazione per il Comune di Velletri della tariffa unica d'ambito

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 7 ottobre 2009 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che il Gestore del S.I.I. in merito alle tariffe deve applicare quanto contenuto nella Convenzione di Gestione e quanto deciso dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2;

che la Delibera n. 4 del 10 dicembre 2002 della Conferenza dei Sindaci approvò il documento "Definizione della tariffa nel periodo transitorio" che prevedeva tra l'altro che nei Comuni dopo il trasferimento dei servizi ad ACEA TO 2:

"L'articolazione tariffaria rimarrà nel primo anno di gestione quella al momento vigente in ogni Comune; le diverse articolazioni saranno quindi unificate con riferimento a quella vigente nel Comune di Roma, come disposto dall'art. 12.2 del Disciplinare Tecnico, in prima ipotesi l'anno successivo a quello di acquisizione della gestione, o comunque quando saranno disponibili dati certi sulla distribuzione dei consumi per fasce e per fornitura.";

che esiste la necessità di unificare le articolazioni tariffarie oggi in essere in ciascun comune dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma, nel rispetto di quanto previsto dal così detto Metodo Normalizzato che governa la tariffa del servizio idrico integrato (D.M. 1° agosto 1996);

che la modifica dell'articolazione tariffaria in un Comune dell'ATO 2 può essere autorizzata solo quando è noto l'impatto che essa avrà nei ricavi annui del Gestore affinché possa essere accompagnata dai necessari correttivi tali da assicurare che la previsione di ricavo complessiva sia congruente con il ricavo garantito per l'anno in corso;

che nel corso del 2009 ACEA ATO2 a seguito delle rilevazioni periodiche sulle utenze dell'ATO 2 ha potuto mettere a disposizione i dati di consumo consolidati e quindi solo ora è possibile effettuare le necessarie simulazioni per verificare l'impatto delle modifiche tariffarie sui ricavi garantiti con ragionevole correttezza;

che la STO sta predisponendo una proposta di articolazione tariffaria unica da sottoporre prossimamente alla approvazione della Conferenza dei Sindaci;

che nella articolazione tariffaria a suo tempo adottata dal Comune di Velletri e poi trasferita al S.I.I. esiste una anomalia che è opportuno eliminare immediatamente;

che l'articolazione tariffaria oggi in essere a Velletri ha la particolarità di non prevedere una tariffa agevolata ed inoltre, fatto unico in tutto l'ATO, di adottare una tariffa base applicata al così detto minimo impegnato superiore alle tariffe applicate ai consumi eccedenti il minimo impegnato;

che la Conferenza dei Sindaci nel punto 5 della delibera n. 5 del 5 dicembre 2008 ha deliberato:

“5. di adottare il calendario delle verifiche tariffarie così stabilito ad integrazione e sostituzione di quanto stabilito nella Convenzione di Gestione:

- ogni tre anni la Conferenza dei Sindaci approva la nuova tariffa media ed i conseguenti aumenti tariffari sulle articolazioni tariffarie in essere a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo sulla base della documentazione predisposta dalla Segreteria Tecnico Operativa;*
- negli anni intermedi la Segreteria Tecnico Operativa determina l’incremento/decremento percentuale da applicare alle articolazioni tariffarie in essere a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo ai fini di limitare il “gap” tra i ricavi garantiti ed i ricavi reali dell’anno successivo; l’incremento massimo ammesso con questa procedura è pari alla differenza tra l’inflazione reale e quella programmata.”.*

DELIBERA

DI adottare a partire dal 1° gennaio 2010 per le utenze domestiche residenti e non domestiche del Comune di Velletri l’articolazione tariffaria in essere del Comune di Roma fermo restando i minimi impegnati oggi assegnati;

CHE l’articolazione tariffaria in essere nel Comune di Velletri sarà comunque sostituita dalla articolazione tariffaria unica dell’ATO quando approvata;

CHE a norma della precedente Delibera n. 5 del 5 dicembre 2008 e fino all’adozione della articolazione tariffaria unica dell’ATO la Segreteria Tecnico Operativa determina l’incremento/decremento percentuale da applicare alle articolazioni tariffarie in essere a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo ai fini di limitare il “gap” tra i ricavi garantiti ed i ricavi reali dell’anno successivo senza il limite di incremento massimo pari alla differenza tra l’inflazione reale e quella programmata.

o o o

L’indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

La presente Delibera sarà affissa nell’Albo Pretorio della Provincia di Roma.

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti

